

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 04/35/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La controversia è trattata in pubblica udienza, ritualmente e tempestivamente richiesta, e decisa in Camera di Consiglio.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello deve essere rigettato poiché infondato meritando sicura conferma la sentenza impugnata siccome immune da vizi logici e ampiamente motivata. Invero che il Cappellini Guido abbia avuto nel periodo d'imposta di cui si controverte il proprio domicilio in Italia cioè la sede dei suoi affari e interessi è provato da molteplici circostanze. Occorre innanzitutto premettere che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Mariano Comense e l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere la residenza o il domicilio nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici. Si deve cioè procedere indipendentemente dalla presenza fisica e dalle circostanze che l'attività lavorativa sia espletata in modo consistente all'estero, ad una valutazione d'insieme dei molteplici rapporti che il soggetto intrattiene in Italia per valutare se, nel periodo in cui è stato anagraficamente residente all'estero, abbia effettivamente perso ogni significativo collegamento con lo Stato italiano talché possa essere considerata fiscalmente non residente a norma dell'art.2 TUIR approvato con DPR n° 917/1986. Degno di nota il comma 2 bis del citato art.2 TUIR che considera altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato come il Principauté de Monaco, incluso nell'elenco approvato con DM 4-5-1999. In presenza di quest'ultima presunzione juris tantum l'onere probatorio della dimostrazione di non avere il domicilio fiscale in Italia spetta al contribuente. Il Cappellini risulta aver stipulato un preliminare per l'acquisto di alcuni immobili uno dei quali della sorella di cui egli assolve anche le utenze telefoniche ed elettriche. Inoltre egli ha provveduto ad immatricolare nel nostro Paese numerose barche, auto e moto con targa EE (escursionisti esteri) dichiarando alla Motorizzazione civile di essere domiciliato in Mariano Comense per ragioni di lavoro e quando ha ceduto gli autoveicoli con esenzione IVA ex art.8 DPR n°8 DPR n°633/1972. La blanda e inconsistente prova della residenza anche fiscale del Ca. a Monaco consiste nel contratto di locazione di uno studio monolocale unico di mq. 50 fornito di mobilio per soggiorno notturno e i contratti di utenza elettrica e telefonica.

Per quanto concerne la F1 Racing Association con sede legale in Mariano Comense (Co) ma di fatto operante in Carugo (Co) - Via Turati 36, si rileva come il Cappellini Guido ne sia il deus ex machina di tutta l'organizzazione. In via Turati 36 a Carugo (Co) ha sede la DAC Worldwide Ltd. di Bristol (15K) con data di inizio attività l'11-6-2002 che controlla al 99% la società DAC Holding S.r.l., pure avente sede in via Turati 36 di Carugo, ha acquisito quasi interamente le quote sociali della DAC S.r.l. cioè la società che costruisce le barche sportive.

Per la F1 Racing Association avendo essa la sede legale in Italia (Via Turati 36 - Mariano Comense) diviene più facile applicare il principio della tassazione dell'utile mondiale (worldwide income taxation) ai residenti in virtù del quale tutti i redditi ovunque prodotti vengono attratti in base al rapporto di collegamento che viene a crearsi tra soggetto e territorio, nella sfera impositiva dello Stato italiano. Appare quindi pacifico che la F1 Racing Association abbia come luogo di direzione effettiva in Carugo (Via Turati 36)

e quindi l'Italia sia "the place of effective management" indicato nell'art.4 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni. Premesso che anche l'Ente senza l'apparente fine di lucro può svolgere l'attività commerciale, seppure in via non esclusiva ma prevalente (art.73 c.4 TUIR 9171/1986) Così identificata l'attività della F1 Racing Association come la raccolta tramite le società collegate tramite il Ca., diviene conseguentemente l'applicazione dell'art.55/3° c. DPR n°917/86 che stabilisce l'applicazione a tutte le attività indicate nel presente articolo delle disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali. Chiarito quindi che la F1 Racing Association cura la gestione dell'attività del team sportivo di Ca. e che quest'ultimo ne è il dominus impartendo le direttive generali e quelle puntuali, sostenendo altresì alcuni costi della società con versamenti provenienti dal suo conto corrente di Monaco. Inoltre la F1 Racing Association paga spese per utenze di energia elettrica formalmente intestate alla sorella del Ca., relative ad una abitazione sita in Mariano Comense. Le società estere KARDALE Ltd. e DAC Worldwide Ltd. (che è subentrata a quest'ultima nel 2002) sono riconducibili alla F1 Racing Association che ha sempre curato l'attività di raccolta delle sponsorizzazioni, dei rapporti con la stampa, dell'organizzazione delle trasferte. Ciò comporta che anche i ricavi delle società estere essendo riconducibili alla F1 Racing debbono ritenersi prodotti in Italia e pertanto soggetti ad IRES,IRAP e IVA (per l'IVA sono stati separati gli imponibili di operazioni effettuate con sponsor esteri). L'inattendibilità delle scritture contabili della F1 Racing, l'esistenza di libri sociali non vidimati né bollati non consentono - trattandosi di contabilità non correttamente tenuta - di dedurre dei costi che debbono essere documentati e inerenti all'attività esercitata. Per quanto riguarda le sanzioni irrogate esse risultano conformi all'art. 12 del D.L.vo n°472-97 essendo stato applicato il cumulo giuridico poiché più favorevole al contribuente anziché il cumulo materiale. Alla soccombenza consegue la condanna delle spese di giudizio.

### **PQM**

La Commissione rigetta l'appello del contribuente e lo condanna al rimborso delle spese per il presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 5.500,00